



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 69

DEL 25/05/2026

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CASELETTE, VIA PARUCCO, VIA SAN BERNARDO, VIA SUSÀ, VIA MARGARI, VIA PARROCCHIA, PIAZZA CAVOUR, VIA MASSIMO D'AZEGLIO, VIA COLLEGNO, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO/ESTENSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS, DA PARTE DELLA DITTA ERREGI COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE OPERATIVA IN CITTANOVA (RC), PER CONTO DI ITALGAS RETI S.P.A. PROROGA ORDINANZA N. 24 DEL 26/02/2026.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che a seguito della richiesta pervenuta al Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in data 24/02/2026, prot. n. 3289 è stato rilasciato NULLA OSTA alla manomissione del suolo pubblico alla Società ITALGAS RETI S.p.A. in qualità di richiedente, per lavori di scavo tradizionale su pavimentazione stradale in alcuni tratti sterrata, altri in asfalto e in porfido, per la posa della nuova condotta della rete gas, in Pianezza (TO), via Caselette, via Parucco, via San Bernardo, via Susa, via Margari, via Parrocchia, piazza Cavour, via Massimo d'Azeglio, via Collegno e in data odierna 25/05/2026, a mezzo posta elettronica ordinaria, da parte della ditta ERREGI COSTRUZIONI S.r.l. con sede operativa in Cittanova (RC), via S.P. 1 Km 19+876, è stata richiesta l'emissione di apposita proroga dell'ordinanza n. 24 del 26/02/2026 per la regolamentazione della viabilità, mediante istituzione temporanea del divieto di transito e sosta veicolare, restringimento di carreggiata e senso unico alternato di circolazione in tali ambiti stradali, al fine di eseguire le lavorazioni.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del Sindaco n. 2 del 07.01.2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

1) dal 02/06/2026 al 30/06/2026, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e comunque sino a fine lavorazioni, in via Caselette, via Parucco, da via Caselette al confine con il Comune di Alpignano, via San Bernardo, da via Ducale a via Susa, via Susa, da via San Bernardo a via Don Bosco, via Margari, da piazza Rossi di Montelera a via Calvetti, via Parrocchia, piazza Cavour dal n. 8A a via Massimo d'Azeglio n. 12, via Collegno, dall'intersezione con la viabilità interna civici n. 28-38 a via Marconi:

- l'istituzione temporanea DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI PER IL TRANSITO CON DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE, LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H;
- l'istituzione temporanea del DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA;
- l'istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE REGOLAMENTATO DALLA SEGNALETICA MOBILE VERTICALE/IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO/MOVIERI, qualora per constatazioni di carattere tecnico e le lavorazioni da effettuarsi non consentano l'ordinaria circolazione veicolare in sicurezza;

opportunamente individuati dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;

2) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni.

DISPONE

che la ditta ERREGI COSTRUZIONI S.r.l. con sede operativa in Cittanova (RC), in qualità di impresa esecutrice lavori per conto ITALGAS RETI S.p.A., provveda direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione che saranno forniti e posizionati a propria cura e spese, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità, tenendo presente che l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che dovessero verificarsi in dipendenza delle deviazioni e limitazioni suddette;

che i divieti di sosta con rimozione forzata dovranno essere regolarmente posizionati almeno 48 ore prima della validità del divieto, indicanti gli estremi dell'ordinanza, della data e dell'ora di esposizione;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza alla ditta ERREGI COSTRUZIONI S.r.l., in qualità di impresa esecutrice lavori per conto ITALGAS RETI S.p.A. e agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dai lavori, posizionati a propria cura e spese;

AVVERTE

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60

giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Raffaele Fiorelli.

Pianezza, li 25/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIORELLI Arch. Raffaele
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*